

INDICAZIONI PER L'ITER PROCEDURALE PER LE VOTAZIONI DI VERTICE

Si fa riferimento al "REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DEI COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Revisione 1 del 30 novembre 2019"

Compiti del Presidente/Commissario del Comitato

1. Analizzare il Regolamento dall'art. 6.2 sino all'art. 7.5;
2. Occuparsi della stampa delle schede per le votazioni evidenziate con colori diversi tra la candidatura del Presidente e dei Consiglieri e quella per il Consigliere Giovane.

Nello specifico:

Nominare con proprio provvedimento la costituzione dell'Ufficio elettorale che deve essere inviato al Comitato Regionale per la ratifica di approvazione;

Il Presidente di Comitato pubblica all'albo e, ove presente, sul sito web del Comitato, il provvedimento di indizione delle elezioni nonché il calendario elettorale;

La pubblicazione del provvedimento produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale (per svolgere correttamente la convocazione dei propri Soci deve essere attivata mediante provvedimento del Presidente/Commissario con una prima e seconda Convocazione. L'Odg dell'Assemblea deve riportare un solo punto: **Elezione degli organi Statutari** (Presidente e Consiglio Direttivo) per il giorno ___ dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Detta convocazione oltre che essere affissa all'Albo del Comitato si invia anche attraverso il gestionale GAIA;

Punto 6.4 - Gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente di Comitato (esempio la stampa delle schede occorrenti per la votazione nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio elettorale locale.

ELENCHI DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Presidente del Comitato redige, sottoscrive e pubblica:

- a. gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo;
- b. gli elenchi dei Soci titolari di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consigliere rappresentante dei Giovani.

7.2 Gli elenchi recano per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

7.3 Gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato ed in tutte le Sedi C.R.I. istituite nel Comitato.

Entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto il provvedimento di indizione delle elezioni:

7.5 I trasferimenti definitivi dei soci del Comitato verso altri Comitati, ove disposti successivamente alla data del provvedimento di indizione (del Presidente Regionale), non modificano gli elenchi elettorali. La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative.

Compiti specifici dell'Ufficio elettorale del Comitato

Analizzare tutti gli articoli da art. 8 a art. 9.12

8. RICORSO AVVERSO GLI ELENCHI ELETTORALI

8.1 Il socio che ritenga di essere stato illegittimamente escluso dagli elenchi può presentare ricorso all'Ufficio elettorale locale; parimenti chiunque abbia un interesse può presentare ricorso contro l'inserimento negli elenchi elettorali di un socio che sia privo dei requisiti.

8.2 A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto e presentato all'Ufficio elettorale locale, a mano o via telefax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, entro cinque giorni dalla data della pubblicazione degli elenchi, deve essere motivato, e deve contenere l'indicazione dei recapiti cui ricevere comunicazioni. Il ricorso presentato avverso l'esclusione dagli elenchi elettorali deve altresì essere corredato da una dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'elettorato attivo o passivo.

8.3 L'Ufficio elettorale locale dà notizia del ricorso contro l'inserimento di un socio anche all'eventuale controinteressato, fissando un termine per la presentazione di osservazioni nella stessa forma prevista per il ricorso.

8.4 L'Ufficio elettorale locale decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso; in caso di mancata decisione entro il termine, il ricorso si intende respinto.

8.5 L'Ufficio elettorale locale, entro il termine di cui al comma precedente, notifica la propria decisione al ricorrente e all'eventuale controinteressato, e trasmette copia di tutti gli atti del ricorso all'Ufficio elettorale regionale.

8.6 In caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio elettorale locale aggiorna gli elenchi elettorali conformemente alla propria decisione.

8.7 In ogni caso, la pendenza e l'esito di eventuali ricorsi non modificano il calendario elettorale.

8.8 Avverso le decisioni dell'Ufficio elettorale locale è possibile ricorrere all'Ufficio elettorale regionale.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE E CONSIGLIERE

9.1 Fino a quindici giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, i soci interessati a candidarsi come Presidente del Comitato, presentano la propria lista di candidati alle cariche associative presso l'Ufficio elettorale.

9.2 A pena di esclusione:

a. la lista è composta dal candidato Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da almeno tre a massimo dieci;

b. la lista è composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi;

c. tutti i candidati in lista, sia come Presidente sia come Consigliere, devono essere iscritti nel Comitato ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché i recapiti (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura;

d. alla lista è allegato il programma strategico che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione.

9.3 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di soci, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall'Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell'elettorato attivo del Comitato:

a. fino a 100 titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci;

b. da 101 fino a 250 titolari di elettorato attivo: almeno venti soci;

c. da 251 titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci.

9.4 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.

9.5 La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'ufficio del Comitato, o trasmessa via telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del plico presso

la sede del Comitato, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.

9.6 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato regionale o di provincia autonoma competente per territorio, inviando anche il programma strategico dei singoli liste o candidati.

9.7 L'Ufficio elettorale locale provvede ad escludere le liste che non rispettano il disposto dai commi precedenti.

9.8 L'esclusione di un candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dei candidati Consiglieri collegati.

9.9 L'esclusione dei candidati Consiglieri comporta l'esclusione della lista se:

- a. il numero dei candidati Consiglieri residui risulta inferiore a tre;
- b. la lista risultante non contenga candidati di entrambi i generi.

9.10 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso all'Ufficio elettorale regionale o della provincia autonoma entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide nelle successive 48 ore.

9.11 L'Ufficio elettorale locale pubblica all'albo del Comitato e, ove presente, sul sito web del Comitato, l'elenco delle liste candidate, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:

- a. alle Sedi istituite sul territorio del Comitato;
- b. al Presidente regionale, anche per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal Comitato nazionale.

9.12 Copia della lista dei candidati è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.

Per quanto riguarda le candidature di Consigliere Giovane, particolare attenzione dall'art. 10 a tutto l'art. 11.2 comprese le modifiche introdotte con Delibera del CDN n.8 del 30 dicembre 2020

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEI GIOVANI

10.1 I soci, la cui età è compresa entro i trentuno anni, iscritti nel Comitato, titolari di elettorato passivo e maggiorenni, possono presentare la propria candidatura a Consigliere rappresentante dei Giovani.

10.2 Il requisito dell'età è valutato con riferimento alla data della consultazione elettorale.

10.3 Il candidato Consigliere rappresentante dei Giovani, a pena di esclusione:

- a. presenta la propria la candidatura per iscritto, indicando cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome e luogo/data di nascita, nonché il recapito (numero di fax o indirizzo di posta elettronica) a cui desidera ricevere ogni comunicazione;
- b. allega alla candidatura il proprio programma strategico che intende proporre al Consiglio Direttivo in caso di elezione.

10.4 La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato, nonché da un numero ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dall'Ufficio elettorale locale in base agli elenchi dell'elettorato attivo del Comitato:

- a. fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno il 30% arrotondato per eccesso del numero totale degli aventi diritto di soci Giovani;
- b. da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno dieci soci Giovani;
- c. da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato attivo: almeno venti soci Giovani;
- d. da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: almeno trenta soci Giovani

10.5 I soci che sottoscrivono sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita, e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista.

10.6 La candidatura, unitamente agli allegati, può essere consegnata a mano nelle ore di apertura dell'ufficio del Comitato, o trasmessa via telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato, ove questi ne sia provvisto. È possibile procedere a consegna a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: a tal fine fa fede esclusivamente la data di consegna del

plico presso la sede del Comitato, e non la data di spedizione. Il giorno della scadenza dei termini per la presentazione, l'ufficio è aperto fino alle ore 18:00.

10.7 Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale, entro 48 ore dal ricevimento della candidatura medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato regionale o di provincia autonoma competente per territorio, inviando anche il relativo programma strategico.

10.8 L'Ufficio elettorale locale provvede ad escludere le candidature che non rispettano il disposto dai commi precedenti.

10.9 In caso di esclusione o di mancato accoglimento di una candidatura, l'interessato può presentare ricorso all'Ufficio elettorale regionale entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. Lo stesso Ufficio decide nelle successive 48 ore.

10.10 L'Ufficio elettorale locale pubblica all'albo del Comitato e, ove presente, sul sito web del Comitato, l'elenco dei candidati, redatto nell'ordine di presentazione delle candidature, unitamente ai rispettivi programmi strategici, e ne invia copia:

a. alle Sedi istituite sul territorio del Comitato;

b. al Presidente regionale, anche per la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale della C.R.I. in ossequio alle modalità operative comunicate dal Comitato nazionale.

10.11 Copia delle candidature è altresì pubblicata, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale Locale, nei locali del seggio elettorale del Comitato e nei locali degli eventuali seggi elettorali decentrati.

DIVIETO DI CANDIDATURA IN PIÙ LISTE

11.1 Nessuno può essere candidato in più di una lista.

11.2 Nessuno può presentarsi come candidato Consigliere rappresentante dei Giovani e contemporaneamente essere candidato in una lista.

Per l'Ufficio Elettorale Regionale

Il Presidente
Guido Gonella

